

Allegato "A" alla delibera di C. C. n. 06 del 14.02.2014

COMUNE DI RAVELLO

PROVINCIA DI SALERNO

**Stazione di Soggiorno e turismo
Città della musica**

Regolamento per la concessione di patrocini, contributi finanziari, agevolazioni economiche ed Istituzione Albo dei Beneficiari.

Approvato con deliberazione del C.C.n. 06 del 14.02.2014

INDICE

Titolo I – Principi generali

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – norme generali

Titolo II - Patrocinio

Articolo 4 – Beneficiari

Articolo 5 – Modalità di richiesta

Titolo III - Agevolazioni economiche

Articolo 6 – Beneficiari

Articolo 7 – Modalità di richiesta

Articolo 8 – Concessione

Titolo IV - Contributi

Articolo 9 – Beneficiari

Articolo 10 - Modalità di richiesta

Articolo 11 - Procedimento di concessione

Articolo 12– Criteri di valutazione

Articolo 13 – Rendiconto

Titolo V - Altri Contributi

Articolo 14 - Altri contributi

Articolo 15 – Istituzione Albo dei Beneficiari

Articolo 16 – Adempimenti Successivi

Titolo VI – Obblighi e rapporti

Articolo 17 – Rapporti tra beneficiari e terzi

Articolo 18 - Norme Finali e Transitorie

Articolo 19 - Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il Comune di Ravello, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

2. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:

- Patrocini
- Agevolazioni economiche
- Contributi finanziari

3. I patrocini, le agevolazioni e i contributi sono concessi in relazione:

- alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine della città di Ravello;
- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dai Comuni della Costiera Amalfitana e dagli altri enti pubblici.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per **patrocinio**: l'adesione da parte del Comune di Ravello ad un'attività o ad un evento senza l'assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti.

b) per **agevolazione economica**: la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale per un periodo massimo di 10 gg.

In particolare sono considerate agevolazioni economiche :

- l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune di Ravello, la stampa di materiale pubblicitario presso eventuale tipografia convenzionata con il Comune e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;
- l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Responsabile del Servizio. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal Responsabile del servizio cui il personale è assegnato. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni

svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale.

- l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale.

Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal Responsabile preposto alla gestione del patrimonio.

- l'assegnazione di biglietti di ingresso per eventi culturali ai cittadini residenti.

c) per **contributo finanziario**:

- l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti di cui all'art. 3 c.1, a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione,

d) Per **attività con fini di lucro**: quelle svolte con lo scopo di ricavare un profitto. Non rientra nelle finalità di lucro l'esercizio di attività commerciali a condizione che per Statuto o per decisione da parte dei competenti organi sia previsto che il soggetto richiedente non distribuisca utili ai soci e che gli stessi utili siano destinati a finalità pubbliche.

Articolo 3 – Norme generali

1. Il patrocinio, il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da Enti pubblici, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e soggetti sportivi aventi sede nel Comune di Ravello e da cittadini ivi residenti, o per attività svolte nel territorio del Comune di Ravello. Il soggetto beneficiario non può essere articolazione di un partito politico.

2. Le domande di patrocinio, contributo o agevolazione devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ravello.

3. La concessione del patrocinio, agevolazione o contributo è deliberata dalla Giunta Comunale.

4. I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, con il contributo, o con la collaborazione del Comune di Ravello, utilizzando idonee forme di pubblicità: apposizione del Logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, etc. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

5. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

a) ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;

b) ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno

spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

7. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

8. L'Amministrazione Comunale pubblica annualmente nel sito del Comune di Ravello l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi e provvede all'istituzione di un apposito Albo, come previsto all'art.14.

TITOLO II – PATROCINIO

Articolo 4 – Beneficiari

1. Il Patrocinio può essere concesso:

a) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.

b) in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività che comportino l'incasso di un corrispettivo esclusivamente nei seguenti casi:

- quando le somme incassate o parte consistenze delle stesse siano devolute in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. Tale documentazione dovrà pervenire entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, pena la decadenza dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento, per un periodo non inferiore a tre anni. Il Responsabile del Servizio competente avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza a tutti i Settori di cui si compone l'Ente.

- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Ravello e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.

Nel caso tale documentazione, comprensiva di tutte le voci di entrata e di spesa in relazione all'iniziativa suddetta, ove richiesta, non pervenga all'ente e per conoscenza al Consiglio comunale entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento per un periodo non inferiore ad anni cinque. Il Responsabile del Servizio competente avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza a tutti i settori di cui si compone l'ente.

2. La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 5 - Modalità di richiesta

1. La domanda di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o atto costitutivo del Richiedente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, nonché dettagliata relazione su tempi e modalità di organizzazione tecnica-scientifica ed economica dell'iniziativa.

TITOLO III - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Art. 6 – Beneficiari

L'agevolazione economica può essere concessa

- a) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.
- b) in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività che comportino l'incasso di un corrispettivo esclusivamente nei seguenti casi:
- c) a cittadini residenti;

- quando le somme incassate o parte consistenze delle stesse siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile del Servizio competente avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza a tutti i Settori di cui si compone l'Ente .

- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Ravello e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

Articolo 7 – Modalità di richiesta

1. La domanda di agevolazione economica deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, in caso di richiesta congiunta di contributo ed agevolazione economica si applica il termine previsto all'art. 10 c.1. Alla domanda devono essere allegati: lo statuto e/o atto costitutivo del Richiedente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, nonché l'agevolazione richiesta e una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

Articolo 8 – Concessione

1. La concessione dell'agevolazione economica è deliberata dalla Giunta Comunale con atto che dovrà contenere espressa motivazione relativa all'esclusione di forme di sponsorizzazione e il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio. Solo nel caso in cui l'agevolazione comporti l'assunzione dell'impegno di spesa, verrà adottata successiva determinazione del responsabile del servizio.

TITOLO IV – CONTRIBUTI

Art. 9 – Beneficiari

I contributi finanziari possono essere concessi esclusivamente a soggetti senza scopo di lucro e per attività senza scopo di lucro, come definito dall'art. 1, comma 3, del presente regolamento.

Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono concessi contributi finanziari per le attività e le iniziative promosse nei seguenti settori d'intervento, cui corrispondono le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili.

1) - Attività sportive e ricreative

L'Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base e delle attività ricreative in particolare finalizzate alle:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;
- d) attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre simili iniziative.

2) - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive all'interno del territorio comunale, in particolare:

- a) a favore delle iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) alla valorizzazione degli artisti o dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale e nazionale;

c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità quali corsi, rassegne cinematografiche e teatrali.

3) Attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali.

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:

- a) alle iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- b) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale;
- c) alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;
- d) alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- e) agli interventi per l'educazione degli adulti;
- f) alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

4) - Attività socio-sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'uropeismo e degli ideali di patria, libertà e solidarietà.

In particolare:

- a) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni di carattere nazionale o internazionale;
- b) alla organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni;
- c) alla tutela e alla protezione dei minori e dei giovani, alla loro armonica crescita ed alla prevenzione di fenomeni di disagio;
- d) all'assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- e) alla prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- f) alla tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;

g) all'inserimento sociale delle persone migranti.

5) Attività e iniziative in campo economico

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per:

a) l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche del territorio comunale.

Articolo 10 – Modalità di richiesta

1. Individuati tali ambiti di intervento e/o i settori di attività, la domanda deve pervenire al Comune di norma entro il 31 dicembre di ogni anno. Possono essere ammesse domande oltre il termine prefissato, purché riguardino attività di rilevante interesse per l'Amministrazione e l'istanza pervenga al Comune almeno trenta giorni prima della data fissata per l'iniziativa. (ALL.A)

3. Alla domanda devono essere allegati: lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, il preventivo delle spese e delle entrate previste nonché il contributo richiesto e una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché gli effetti dell'iniziativa in termini di integrazione/ampliamento dei servizi comunali interessati.

4. Sono sempre a carico del richiedente i costi delle prestazioni richieste a Società che gestiscono servizi per conto dell'amministrazione comunale. I relativi importi devono essere inseriti nel preventivo di cui al precedente comma 2.

Articolo 11 - Procedimento di concessione

1. L'Amministrazione comunale, adotta sull'istruttorio di regolarità di ammissione al contributo dei soggetti richiedenti da parte del responsabile di posizione organizzativa a ciò preposto, il provvedimento deliberativo di concessione dei contributi, secondo i criteri di cui al successivo art. 12 e che dovrà contenere espressa motivazione relativamente all'esclusione di forme di sponsorizzazione, al rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio ed alla integrazione con i servizi comunali; successivamente, con determinazione del responsabile del servizio, sono assunti i relativi impegni.

Art. 12– Criteri di valutazione

I contributi in denaro e gli altri benefici economici di cui al presente Regolamento vengono concessi sulla base dei seguenti criteri:

- Privilegiare le iniziative realizzate dalle associazioni iscritte nell'apposito albo;
- privilegiare le iniziative che, previo assenso dell'Amministrazione comunale, saranno realizzate con il patrocinio o con il diretto coinvolgimento della stessa o facciano parte del programma sociale, culturale e sportivo, annuale, dell'Amministrazione comunale;

- privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con successo.
- privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli anziani, dei portatori di disabilità, che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
- privilegiare le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale;
- assegnare priorità alle attività ed iniziative qualificate di interesse locale alle quali sia data una adeguata diffusione e pubblicizzazione
- tenendo inoltre presente l'utenza destinataria dell'iniziativa, il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà, gli obiettivi che l'organizzatore intende perseguire e se lo stesso gode anche di altre forme di finanziamento;

Nel caso in cui la richiesta di patrocinio, o di altro beneficio economico, non venga accolta, per la mancanza dei requisiti, il responsabile del servizio deve darne comunicazione scritta al soggetto richiedente e alla Giunta per conoscenza entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Comune di Ravello.

3. La Giunta, su richiesta dell'interessato, ove l'attività oggetto del contributo si svolga in un arco temporale molto ampio o in presenza di particolari condizioni, può autorizzare l'anticipazione del contributo nella misura massima del 50% dell'importo concesso.

Art. 13 – Rendiconto

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione, i concessionari di contributi *superiori* a € 300,00, devono trasmettere all'Amministrazione comunale il rendiconto economico dell'attività svolta, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Ravello e allegando la documentazione giustificativa.

2. Nel rendiconto possono essere inserite esclusivamente le voci relative alle spese documentabili e non frazionabili, e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è concesso il contributo. Non possono invece essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa, gli emolumenti del personale dipendente del soggetto beneficiario, le spese per uso di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del beneficiario, le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili, nonché le spese relative alle utenze della struttura ove è svolta l'attività oggetto del beneficio.

3. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo, ovvero la mancata realizzazione dell'iniziativa a sostegno della quale è stato concesso il contributo, comporta la non corresponsione del contributo assegnato. Qualora sia stata erogata

l'anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione, entro trenta giorni, all'Amministrazione Comunale delle somme corrisposte; nel caso non sia rispettato tale termine, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento. Il Responsabile del Servizio competente avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza a tutti i Settori di cui si compone l'Ente.

4. In base alla rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, allo stesso viene liquidata la somma, nel limite previsto nella delibera di concessione.

5. Qualora il Comune di Ravello risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento.

TITOLO V - ALTRI CONTRIBUTI

Art. 14 – Altri Contributi e Benefici Economici

1. L'Amministrazione comunale può altresì :

a) erogare contributi o benefici economici a Enti di cui è socia, a copertura parziale delle spese di gestione o per lo svolgimento delle attività che rientrano nei compiti istituzionali degli Enti.

b) erogare contributi o benefici economici a Fondazioni, a copertura parziale o totale delle spese di programmazione, gestione ed esecuzione di mostre e/o eventi culturali, a carattere temporaneo o permanente, da tenersi sul territorio di Ravello e condivise dall'Amministrazione.

c) erogare contributi o benefici economici deliberati da altri Enti pubblici a favore di specifici destinatari e trasferiti dagli stessi Enti al Comune di Ravello.

d) erogare, tramite apposite convenzioni anche pluriennali, contributi o benefici economici a soggetti pubblici o privati, operanti nell'ambito del privato sociale, per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive di comune interesse.

2. I Titoli II,III,IV del presente regolamento non si applicano a tali tipologie di contributi, le cui modalità di erogazione sono definite nei relativi statuti, patti parasociali o convenzioni.

3. L'atto che regola i rapporti tra Amministrazione e i soggetti, di cui al comma 1. lett. a), dovrà prevedere per il beneficiario i seguenti obblighi:

- presentazione, entro il 30 ottobre di ogni anno del programma di attività previsto per l'anno successivo con relativo bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno del bilancio consuntivo dell'anno precedente debitamente approvato;

- presentazione di una relazione sull'attività svolta e del piano dettagliato dei costi sostenuti nell'anno precedente entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. L'atto che regola i rapporti tra Amministrazione e i soggetti, di cui ai commi 1. lett. b), c) e d), dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- Descrizione dettagliata delle attività previste;

- Modalità di gestione di eventuali attività ausiliarie (sponsorizzazioni, punti vendita, ecc..)
- Attivazione di strumenti di autofinanziamento
- Applicazione eventuali tariffe;
- Nomina di un referente tecnico;
- Assicurazioni e garanzie;
- Forme di controllo finanziario e gestionale da parte del Comune di Ravello;
- Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in convenzione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.

Art. 15 – Istituzione Albo dei Beneficiari

E' istituito l'Albo degli enti, associazioni, persone fisiche e/o giuridiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, sussidi, benefici economici a carico del bilancio del Comune di Ravello.

Nella prima istituzione dell'Albo saranno iscritti d'ufficio i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici nell'esercizio finanziario 2013 e negli anni precedenti .

L'Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:

- assistenza sociale;
- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- attività culturali ed educative;
- tutela dei valori ambientali;
- interventi straordinari;
- altri benefici ed interventi

Per ciascun soggetto fisico saranno riportati i soli dati necessari all'individuazione :

- cognome, nome e data di nascita;
- finalità dell'intervento;
- importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio;
- l'indicazione della disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione o altri organismi iscritti nell'albo saranno indicati:

- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- l'indicazione della disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art.16 – Adempimenti successivi all'istituzione dell'Albo

L'Albo è aggiornato sistematicamente qualora vi siano richieste di iscrizione.

Agli aggiornamenti dell'Albo provvede il Responsabile del Servizio, previa relativa istruttoria delle richieste.

L'Albo è pubblicato in modo permanente all'Albo Pretorio del Comune e potrà essere consultato da ogni cittadino.

TITOLO VI – Obblighi e rapporti

Art. 17 - Rapporti tra beneficiari e terzi.

Il Comune rimane estraneo a qualunque rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, destinatarie di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni od iniziative alle quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di Enti che ricevano dal Comune contributi annuali.

Nel caso di organizzazione congiunta di manifestazioni i reciproci obblighi ed oneri sono definiti in atto amministrativo o in apposita convenzione, controfirmati da entrambe le parti.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo concesso e non corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, determinarne la revoca.

Art.18 – Norma Transitoria

Fino al termine del presente esercizio e all'entrata in vigore del presente regolamento il Comune ha facoltà di erogare i contributi in favore di Enti ed Associazioni secondo le modalità consuete e nel rispetto della normativa generale di riferimento.

Art. 19 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ravello.

All.) alla delibera di C.C. n. 06 del 14.02.2014

RICHIESTA DI CONTRIBUTO/ AGEVOLAZIONE

Al Sindaco del Comune di RAVELLO

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il in qualità di
(specificare: amministratore, presidente, segretario, legale rappresentante, titolare o altro)
.....
di (specificare l'esatta denominazione/ragione sociale della Società o Associazione o Ente o altro)
.....
con sede (o residenza) in via
telefono n. codice fiscale e/o partita IVA
.....

RIVOLGE ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI:

- contributo di €
- messa a disposizione gratuita delle seguenti strutture - impianti - attrezzature comunali
-
- messa a disposizione agevolata delle seguenti strutture - impianti - attrezzature comunali

A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA / ATTIVITA'

.....
.....
che si effettuerà a
dal al
e che comporterà una spesa presunta di €

ALLEGATI

1. Copia dell'atto costitutivo o dello Statuto dell'Associazione / Società / Ente o quant'altro necessario per l'identificazione del soggetto richiedente (in caso di prima richiesta).
2. Relazione progettuale illustrativa che esponga il programma dettagliato della manifestazione od iniziativa.

3. Preventivo finanziario, dal quale devono risultare analiticamente le **spese** che il richiedente prevede di sostenere e le **entrate** con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico e quelle derivante da sponsorizzazioni o altri contributi richiesti o ricevuti da altri enti.
4. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dal quale risulti se siano stati ottenuti o comunque richiesti, per la medesima finalità, contributi da parte di altri Enti.
5. Dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte di organizzazioni o strutturazioni di qualsiasi partito comunque denominato, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 195/1974 e dell'art. 4 della L. n. 659/1981.
6. Certificazione antimafia nei casi previsti dalla legge.
7. Curriculum delle attività svolte nel triennio precedente.
9. Modalità di pagamento del contributo.
10. Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

Ravello,

(firma leggibile)

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento, comunicazione, diffusione ed uso a fini istituzionali dell'Ente, dei dati personali ai sensi della legge 675/1996, nel rispetto dei diritti dell'interessato previsti all'art. 13 della legge stessa.

(firma leggibile)